



Nota esplicativa di riscontro ai quesiti del Coordinamento Tecnico delle Regioni

PON Iniziativa Occupazione Giovani

10.5.2019



Nuova Garanzia Giovani – Requisiti NEET e Verifica Status

Quesito 1 – Conferma momenti di verifica requisiti

Risulta necessario avere conferma sul fatto che la verifica del possesso dei requisiti avverrà unicamente al momento dell'adesione (patto e profilazione) e all'avvio della prima misura. Sembra infatti che la procedura sia in fase di aggiornamento e, non essendo chiari i termini delle modifiche, l'incertezza su questi elementi si traducono per gli OI nella difficoltà di gestione degli avvisi di imminente pubblicazione.

Riscontro Questione 1

La procedura P20 è in fase di aggiornamento e sarà trasmessa quanto prima agli Organismi intermedi (OOII). Si anticipa, che la procedura di verifica dello stato di NEET prevede due momenti di verifica del possesso dei requisiti:

1. verifica iniziale dello stato di NEET è effettuata al momento della presa in carico da parte di un Centro per l'impiego (CPI) o di un Soggetto accreditato (SA). L'operatore verifica al momento della presa in carico che il giovane abbia un'età inferiore a 30 anni, che non sia in formazione/istruzione e che sia disoccupato. Qualora al momento della presa in carico il giovane non rispetti più il requisito dell'età anagrafica, ma che lo stesso era rispettato al momento dell'adesione al portale nazionale o regionale, l'operatore verificherà anche gli altri due requisiti (formazione/istruzione e che sia disoccupato) con riferimento sia a quest'ultimo momento che al momento della presa in carico;
2. verifica al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva: l'operazione ha la finalità di determinare se il giovane, al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva, sia ancora in possesso dei requisiti di NEET.

Si specifica che la verifica al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva interviene in tre casi:

- qualora, al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva, siano trascorsi più di 60 giorni dalla presa in carico;
- se il giovane usufruisce di più misure in combinazione tra loro in un medesimo percorso, nel caso in cui tra una misura e l'altra intercorra un lasso di tempo superiore ai sessanta giorni;



- su segnalazione della Divisione 7 o su altre segnalazioni per anomalie riscontrate nella SAP.

Quesito 2 – Cruscotto per la verifica dei requisiti

A tale riguardo, visto il rilascio del cruscotto per effettuare il servizio di verifica di status NEET, risulta necessario acquisire anche i seguenti chiarimenti:

- se la consultazione del servizio è obbligatoria ed eventualmente a partire da quale data decorre tale obbligo e se il conseguente esito ha valore certificatorio (in tal caso, infatti, non ci sarebbe più necessità per i servizi per il lavoro pubblici e privati di acquisire più dai giovani le autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000).

- In caso di utilizzo obbligatorio, in che tempi è previsto il rilascio di una procedura che ne descriva l'utilizzo da parte degli Organismi Intermedi.

Inoltre, si rappresenta la seguente criticità operativa. Il cruscotto consulta 5 variabili: età, stato di occupazione, istruzione/formazione; istruzione universitaria, residenza. Se tutte queste 5 variabili vengono consultate al momento della presa in carico e dell'inizio della politica attiva, in caso di età superiore ai 29 anni il servizio restituisce esito negativo (condizioni NEET non verificate). L'età però è una condizione che deve essere rispettata solo al momento dell'iscrizione al portale, successivamente può anche essere superiore. La proposta operativa potrebbe essere quella procedere a registrare come NEET anche quei codici fiscali per i quali, al momento della presa in carico e dell'avvio della politica, l'esito della consultazione del cruscotto risulti "Condizioni NEET non verificate" se l'unica condizione non verificata è l'età. Inoltre, la consultazione del cruscotto rende obsolete le check List per la verifica dello stato di NEET iniziale e in itinere rilasciate da ANPAL nel 2018 (ad oggi non c'è concordanza fra le variabili utilizzate dal cruscotto e le voci delle CL, in particolare per il requisito formazione e istruzione). Si chiede pertanto se è previsto un adeguamento delle CL.

Riscontro al quesito 2

Si conferma che la procedura per la verifica dello status di NEET è in corso di aggiornamento. L'aggiornamento riguarda, per l'appunto, gli step procedurali previsti dalle funzionalità dell'applicativo online "MyANPAL" messo a disposizione degli operatori per la verifica dello status di NEET.

Si anticipano i seguenti elementi della procedura in lavorazione:



- la consultazione del cruscotto non è obbligatoria (la procedura, prevede, infatti la possibilità e non l'obbligatorietà da parte del controllore incaricato del Servizio per l'impiego di usufruire della nuova funzionalità on line per l'espletamento delle proprie attività di verifica);
- l'esito prodotto dalla nuova funzionalità on line di verifica dello status di NEET non corrisponde a una certificazione del possesso dei requisiti; sarà cura dell'operatore compilare, timbrare e firmare l'apposita check list con la quale si produrrà un'attestazione della verifica svolta.

Il modello di check list sarà trasmesso a corredo della procedura e sostituirà i modelli trasmessi nel 2018.

Per quanto riguarda la criticità operativa inerente ai casi in cui lo status di NEET non risulti confermato esclusivamente con riferimento al requisito anagrafico (età giovane >30 anni) al momento della presa in carico, la check list è lo strumento attraverso il quale l'Organismo Intermedio (OI) ha modo di formalizzare l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in quanto il giovane al momento della registrazione al Programma possedeva il requisito anagrafico. Infatti, è cura dell'operatore interrogare il servizio di verifica dello stato di Neet due volte con riferimento sia al momento della presa in carico che al momento dell'adesione al Programma (cfr. quesito n. 1 punto 1).

Si specifica che lo strumento Cruscotto "MyANPAL" non consente di verificare il requisito della non iscrizione in un percorso di formazione, in quanto le banche dati sulla formazione non sono attualmente nelle disponibilità di ANPAL.

Quesito 3 – Trattamento NEET già iscritti

Risulta inoltre necessario avere un chiarimento sulle modalità di trattamento dei NEET già censiti: in particolare, si chiede se verranno comunque gestiti sull'Asse 1 con una semplice operazione di spostamento da GG1 a GG2 sul Sistema informativo (pulizia della banca dati) oppure se dovrà essere operata una nuova presa in carico. In quest'ultimo caso, occorrerà chiarire come procedere con i partecipanti che nel frattempo hanno perso i requisiti (ad esempio, per le Regioni che hanno l'Asse 1 bis, se dovranno essere rendicontati su quest'ultimo).

Riscontro al quesito 3



Si coglie l'occasione per ribadire l'unitarietà del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, così come riprogrammato con Decisione della Commissione Europea del 17 dicembre 2017.

Tale unitarietà caratterizza allo stesso modo anche il sistema informativo a supporto della gestione e del monitoraggio dei dati fisici, finanziari e procedurali.

Le regole alla base del processo di registrazione, presa in carico ed erogazione della politica attiva non hanno subito variazioni a seguito dell'operazione di riprogrammazione e pertanto non è necessario una nuova presa in carico.

L'Asse 1bis, per le categorie di regioni in transizione e meno sviluppate, in coerenza con le Misure previste all'interno dei Piani di Attuazione Regionali e con gli atti di programmazione attuativa emanati, può rappresentare una opportunità di presa in carico e trattamento dei giovani con età fino a 35 anni, anche non NEET.

Quesito 4 – Reiterazione delle misure

Allo stato attuale, vi è ancora il divieto di reiterazione delle misure, come previsto nella bozza del Vademecum degli stati di Garanzia Giovani e nelle Linee guida per la rendicontazione (pag.8).

Si chiede pertanto di formalizzare la possibilità di reiterazione, come preannunciato ad una Regione per le vie brevi, al fine di poter procedere con la pubblicazione degli Avvisi.

Il mantenimento del divieto comporta infatti la risoluzione di numerose criticità gestionali. Ad esempio, nel caso della misura 3-Accompagnamento al lavoro, tale meccanismo è di difficilissima attuazione poiché le banche dati a disposizione della Regione non permettono di conoscere l'esistenza di altre B03 concluse a carico del giovane.

Inoltre, non è chiaro se la reiterazione è da intendersi solo all'interno della Fase 2 del Programma oppure se è fatto divieto di partecipare anche qualora il giovane ne abbia beneficiato nella Fase 1.

Alla luce delle difficoltà sopra esposte e tenuto conto delle difficoltà tecniche evidenziate anche da altri OOII durante il Comitato Politiche Attive del 5 dicembre 2018, si chiede intanto di comunicare l'eliminazione del divieto di reiterazione delle misure, modificando anche la documentazione che ancora lo prevede.

Nel caso in cui invece il divieto venga confermato, si chiede conferma se confluirà nella versione consolidata del Vademecum e aggiornata dello stesso, e quando avrà luogo tale



aggiornamento, con contestuale allineamento della procedura P20 (verifica dei requisiti NEET).

Sempre nel caso di conferma del divieto, occorre chiarire se tale regola vale anche per le misure per le quali sia stata avviata l'erogazione ma che non sono state concluse per ragioni indipendenti dal NEET. È il caso, ad esempio, di tirocini avviati e interrotti per rinuncia del soggetto ospitante. Per tali casi si chiede se sia possibile erogare di nuovo la misura.

Riscontro al quesito 4

Le Amministrazioni regionali hanno più volte fatto emergere, attraverso specifici quesiti formulati all'ANPAL, anche per mezzo di note dedicate, l'esistenza di difficoltà in merito alla verifica del principio di non reiterabilità delle Misure del PON IOG.

A fronte di tali difficoltà e al contempo tenendo conto dell'esigenza di evitare abusi, anche in analogia a quanto già accordato nell'ambito dell'attuazione dei progetti a titolarità nazionale, ANPAL ritiene opportuno interpretare la non reiterabilità delle misure come raccomandazione e non come divieto, invitando le Amministrazioni regionali a elaborare i propri dispositivi attuativi in modo da ampliare quanto più possibile la platea dei destinatari del PON IOG.

In tal senso sarà adeguato il documento "Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sul PON IOG – Fase 2" e il "Vademecum sulla gestione degli stati nel programma Garanzia Giovani".

Quesito 5 – Rinuncia alla partecipazione alle misure

Si rappresenta la necessità di sapere come ci si deve comportare in caso di rinuncia, senza giustificato motivo, da parte del giovane iscritto al programma GG, di una delle misure erogate. In particolare è necessario capire se la rinuncia ad una delle misure di politica attiva, comporta la perdita dello stato di disoccupazione e di tutti i benefici ad esso connessi (anche nel caso di non percettore), ai sensi del D. Lgs. 150/2015.

Riscontro al quesito 5

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare, l'art. 21 D.Lgs. 150/2015), il rifiuto da parte del giovane della politica proposta dall'operatore del Servizio per l'impiego è registrato sul flusso delle adesioni a Garanzia Giovani con lo stato R e comporta l'annullamento d'ufficio della misura di politica attiva nonché la fuoriuscita del giovane dal Programma Garanzia Giovani. Si ribadisce che Garanzia Giovani è un programma di politiche attive del lavoro che si inserisce nel contesto normativo di riferimento



definito a livello di Stato membro e che pertanto non può prevedere disposizioni attuative in contrasto con lo stesso. Al fine di supportare gli OOII, sarà cura di Anpal inviare un documento che chiarisca, a legislazione vigente, le ipotesi in cui la fuoriuscita del giovane dal Programma Garanzia Giovani comporti anche la decadenza dello stato di disoccupazione.

Quesito 6 – Combinazione tra misure e percorsi integrati

Si chiede se l'AdG intende fornire indicazioni per la gestione di percorsi integrati o se invece, come auspicabile, ogni OI potrà regolamentare autonomamente gli interventi.

Riscontro al quesito 6

Ogni OI potrà regolamentare autonomamente gli interventi. La combinazione tra misure all'interno di percorsi integrati è possibile e condizionata al rispetto della cornice attuativa di riferimento costituita dalle schede misura della Nuova Garanzia Giovani, approvate in sede di Comitato Politiche Attive del 20 settembre 2017, e alla corretta applicazione della disciplina di ammissibilità della spesa.

L'Autorità di Gestione (AdG) è disponibile a esaminare le proposte di percorsi integrati e di combinazione tra misure che di volta in volta gli OOII regionali sottoporranno alla sua attenzione. Così come previsto dalle Linee Guida per la gestione delle convenzioni stipulate con gli OOII, all'AdG, rispetto le schede di misura, spetta la verifica di conformità dei dispositivi di programmazione attuativa predisposti dagli OOII regionali, preliminarmente alla loro pubblicazione.

Quesito 7 – Multiadesione

Nelle more della realizzazione di un sistema centralizzato che renda verificabile l'assenza di multiadesione, si chiede come si debba procedere a livello di sistema informativo regionale per verificare se il giovane ha aderito in altre regioni.

Riscontro al quesito 7

Si precisa che a partire dal 09.01.2019 non è più presente la funzione che consente ai giovani di effettuare più adesioni al programma, pertanto a partire da tale data il sistema non accetta nuove adesioni in presenza di adesioni già attive. Relativamente ai casi pregressi di multiadesione (attivati cioè prima del 09.01.2019) si precisa che il servizio checkutenteYG è in fase di adeguamento e consentirà alla Regione di verificare che per un codice fiscale non ci sia un'adesione attiva in altra Regione.



In ogni caso il servizio in cooperazione applicativa getStatoAdesioneYG permette di verificare la presenza di un'adesione in una Regione specifica, diversa da quella di riferimento.

Quesito 8 – Divieto di cumulo

Si chiede se anche nella Fase 2 esiste il divieto di cumulo con altri incentivi e le modalità/strumenti da utilizzare per verificare l'assenza di doppi finanziamenti (soprattutto a livello nazionale).

Riscontro al quesito 8

L'articolo 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che *un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una domanda di pagamento per il rimborso da parte di un fondo SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.*

ANPAL ha da sempre promosso l'attivazione da parte delle Autorità di Gestione dei POR di interventi complementari e in continuità con la Garanzia Giovani e al contempo ha richiamato le stesse a perimetrare il contributo finanziario di ogni operazione e a suggerire una gestione separata dello stesso in ogni fase di attuazione delle operazioni, fornendo al soggetto attuatore indicazioni che garantiscano che i costi relativi ai servizi erogati a valere sulle singole misure non siano oggetto di ulteriori contributi o sovvenzioni. L'OI, coerentemente con le proprie procedure di controllo previste dal SiGeCo, dovrà verificare nel corso delle verifiche in loco che tali indicazioni siano state rispettate.

A tale riguardo si informa che l'AdG sta aggiornando la propria procedura P03 "Verifiche delle operazioni" in merito alle modalità e agli strumenti di verifica per il rispetto del divieto del doppio finanziamento. Le indicazioni inserite all'interno della procedura di verifica delle operazioni saranno portate all'attenzione degli OI regionali, per valutare l'eventuale aggiornamento dei propri SiGeCo.

Nuova Garanzia Giovani – Aspetti di Gestione e Procedure (Sistema di Gestione e Controllo e Monitoraggio)

Quesito 9



In linea generale, si rappresenta la necessità di acquisire quanto prima tutta la documentazione generale e i manuali nazionali aggiornati, a partire da: Sigeco, Vademecum operatore e/o aggiornamento dell'addendum versione 2018, Procedura NEET. Ulteriori specifiche questioni sono di seguito rappresentate.

Riscontro al quesito 9

Si riepilogano nel seguito i documenti ufficialmente trasmessi:

- con nota prot. n.11366 del 14.09.2018 è stato trasmesso il modello di Si.Ge.Co utile alla formulazione da parte di ciascun OI regionale del proprio sistema di gestione e controllo relativo alla Fase 2 della Garanzia Giovani, nonché il documento Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute sul PON IOG – Fase 2;
- con nota prot. n.628 del 19.01.2017 è stata trasmessa la Procedura P20 – Verifica status di NEET.

Si precisa che saranno trasmessi degli aggiornamenti relativi ai documenti Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute sul PON IOG – Fase 2 e alla Procedura P20 – Verifica status di NEET. Tali aggiornamenti rivisiteranno completamente i contenuti delle versioni trasmesse (cfr. riscontro a quesito n. 2 e riscontro a quesito n. 4).

Per quanto riguarda il “Vademecum sulla gestione degli stati nel programma garanzia giovani”, si precisa che la versione in vigore è quella di aprile 2017 ed è da intendersi come documento a supporto della gestione delle operazioni tecniche.

Quesito 10 - Rimborso agli OI che hanno scelto il circuito 2

L'Autorità di Certificazione ha comunicato, già ad ottobre 2018, agli OI gli esiti della certificazione alla Commissione Europea evidenziando nelle comunicazioni il valore totale certificato e il valore totale rimborsato dalla CE all'AdC. Ad oggi però, non risultano trasferimenti da ANPAL agli OI che hanno scelto l'opzione di Circuito Finanziario 2 (ovvero “le Regioni, che a seguito del trasferimento delle risorse da parte dell'AdG, effettuano i pagamenti ai beneficiari direttamente, per il tramite delle rispettive procedure di bilancio”). Si rappresenta pertanto la necessità di ricevere quanto prima comunicazione sui tempi di pagamento delle somme mancanti (anche alla luce degli accertamenti avviati in alcuni casi dal Collegio dei Revisori dei Conti per le somme non incassate dalle Regioni, sulle quali le stesse devono fornire un riscontro al collegio).



Inoltre, si chiede conferma che il rimborso agli OI sarà pari alla spesa dichiarata da questi sulla base delle UCS regionali, anche se differenti da quelle nazionali attraverso cui è stata fatta la certificazione alla CE.

Riscontro al quesito 10

Per quanto concerne i trasferimenti di risorse da parte di ANPAL a favore degli OOII regionali aderenti al “circuitto 2” (Regione Emilia Romagna, Regione Piemonte, PA di Trento, Regione Sardegna, Regione Toscana, Regione Umbria), si precisa che l’AdG ha già effettuato numerose operazioni di trasferimento di risorse nei confronti dei suddetti OOII regionali. L’AdG effettuerà, nei prossimi giorni, ulteriori trasferimenti nei limiti degli importi certificati. L’AdG si impegna, inoltre, a trasmettere a ciascun OOII interessato una tabella riepilogativa della situazione finanziaria.

Si conferma che il rimborso agli OOII della spesa certificata, per le spese riconducibili alla prima fase della Garanzia Giovani, avverrà sulla base delle UCS regionali, anche se differenti da quelle nazionali attraverso cui è stata fatta la certificazione alla CE.

Quesito 11 - Gestione delle convenzioni

Nelle Linee Guida per la gestione delle convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi si riporta che una volta acquisito da parte dell’AdG l’Avviso presentato dall’OI, l’unità funzionale “Gestione PON IOG” entro 10 giorni ne verifica gli aspetti peculiari, redige la Check List di conformità e ne trasmette gli esiti all’OI per la formalizzazione dell’avviso con atto amministrativo.

Al fine di agevolare la partenza delle Misure a valere sulla Fase 2, si intende che, trascorsi 10 giorni senza che sia pervenuta alcuna risposta, si farà valere la regola del “silenzio assenso”. Chiediamo conferma di questa interpretazione.

Riscontro al quesito 11

Nell’ambito della Fase 2 di attuazione del PON IOG sono stati trasmessi all’AdG da parte degli OOII regionali per la valutazione di conformità di competenza 11 avvisi, di cui:

- in 6 casi l’AdG ha espresso parere favorevole entro i termini stabiliti dalle Linee guida richiamate;
- 2 avvisi sono in fase di valutazione; si prevede di concludere la valutazione entro i termini;
- per 3 avvisi gli OOII sono in attesa di ricevere il parere di conformità; il superamento dei termini stabiliti dalle Linee guida è dovuto a fattori non riconducibili direttamente



all'avviso (ad esempio, non avvenuta approvazione del PAR; nodi da sciogliere da parte di ANPAL di alcuni aspetti trasversali quali, ad esempio, il divieto di reiterazione delle Misure).

In ogni caso, si ritiene che gli OOII non possano prescindere dall'acquisizione del parere di conformità formale dei dispositivi attuativi formulato dall'AdG; quindi, non è applicabile la regola del silenzio-assenso.

Quesito 12 - Supporto tecnico-documentale per il monitoraggio

Le Regioni chiedono di ricevere un supporto tecnico-documentale in merito alla individuazione e implementazione nei sistemi di monitoraggio regionali (dei singoli OI) degli indicatori fisici più coerenti con le singole misure della nuova Garanzia Giovani, attraverso la condivisione da parte di ANPAL di un documento e/o linee guida relative agli indicatori.

Riscontro al quesito 12

Gli OOII regionali, anche ai fini degli adempimenti di monitoraggio per la valorizzazione degli avanzamenti finanziari procedurali e fisici del PON IOG, sono chiamati a garantire una completa e puntuale alimentazione dei sistemi informativi a supporto dell'attuazione e della gestione del PON IOG, SIGMA_{GIOVANI} da parte della gestione amministrativa degli interventi e il Sistema Informativo Lavoro regionale da parte degli operatori dei servizi per l'impiego competenti. Con particolare riferimento alla valorizzazione degli avanzamenti degli indicatori di output e di risultato si rappresenta che l'AdG del Programma, di concerto con le strutture di riferimento presso ANPAL, sta predisponendo un "Sistema Integrato di calcolo degli indicatori" che permetterà, ove possibile, il calcolo automatizzato e certificato dei valori di avanzamento fisico delle iniziative finanziate anche attraverso le opportune cooperazioni applicative con gli strumenti nazionali di riferimento. Tale processo permetterà l'alimentazione centralizzata dei valori e la loro organizzazione e aggregazione all'interno del Sistema SIGMA_{GIOVANI} messo a disposizione degli OOII. Il flusso di alimentazione, opportunamente descritto nelle prossime versioni del documento metodologico e nelle procedure di riferimento in allegato al SiGeCo garantirà:

- affidabilità e certificabilità dell'informazione proveniente da un sistema nazionale
- centralizzazione e omogeneità delle modalità di calcolo e delle informazioni
- riduzione degli oneri amministrativi dei soggetti coinvolti
- qualità dell'informazione anche in riferimento al doppio conteggio



- aderenza alle esigenze del Sistema Nazionale di Monitoraggio.

Il documento metodologico per il calcolo degli indicatori di programma sarà trasmesso agli OOII.

Quesito 13 - Piano dei controlli

Si chiede di chiarire se sarà previsto da ANPAL un documento di orientamento sui controlli da effettuare in loco da parte degli OOII che definisca percentuali di controllo, tipologie di controlli in loco in itinere (a sorpresa) ed in loco ex post per singole misure o se invece la singola Regione potrà definire la propria metodologia per il piano dei controlli in loco nel proprio SiGeCo in autonomia. In attesa di tale chiarimento e al fine di accelerare l'implementazione della seconda fase, si ritiene comunque necessario che gli OOII possano procedere definendo un proprio piano dei controlli.

Riscontro al quesito 13

Per la realizzazione del piano dei controlli, gli OOII potranno mutuare la procedura P03 definita da ANPAL oppure definire una specifica procedura all'interno del proprio SiGeCo, in coerenza con quella adottata dall'AdG. Per quanto riguarda la percentuale di spese e operazioni da sottoporre a controllo in loco, si informano gli OOII regionali che è stata definita da ANPAL una nuova metodologia di campionamento, adottata dall'AdG già trasmessa all'Autorità di Audit con nota prot. n. 12764 del 15.10.2018. Tale metodologia sarà trasmessa agli OOII del PON IOG per valutare l'eventuale adozione.

Si informa che il SiGeCo. dell'AdG è in fase di completa revisione, in ottica di semplificazione e snellimento dei contenuti. Man mano che le procedure saranno completate, saranno condivise con gli OOII.

Quesito 14 - Arachne

Gli OI non riescono ad accedere ed interrogare il sistema informativo Arachne, ma dal momento che molti beneficiari partecipano a operazioni finanziate sia con il POR FSE, sia con il PON, sarebbe necessario poter visionare anche la sezione GG. A tale riguardo si chiede se i dati di monitoraggio, che vanno ad alimentare il sistema Arachne, sono presenti nel sistema nazionale attraverso l'invio ad IGRUE e in che modo Anpal intende rendere disponibili i dati su Arachne.

Riscontro al quesito 14



Con la nota ANPAL - Monitoraggio e trasmissione dati progettuali al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) del MEF-IGRUE diffusa in occasione del Comitato Politiche Attive del 3.5.2018 l'AdG sollecitava gli OOII ad alimentare SIGMA GIOVANI per garantire il trasferimento dei dati alla Banca Dati Unitaria, annoverando tra le principali finalità di tale adempimenti, l'alimentazione del sistema comunitario antifrode ARACHNE.

ANPAL, di concerto con il MEF-IGRUE, ha provveduto a superare le criticità incontrate nella fase di trasferimento dei dati causate dalla ingente mole di dati trasmessi. La risoluzione di tale criticità ha consentito di avviare la fase di correzione e integrazione di tutte le informazioni obbligatorie ai fini della validazione e convalida dei dati in BDU. Sono pertanto in corso da parte dell'AdG del PON IOG le attività di verifica della qualità dei dati trasmessi ai fini della validazione dei dati nel SNM che, come già detto, permetteranno la consultazione delle informazioni in ARACHNE.

A tal proposito, si rinnova la richiesta di massima collaborazione in questa fase di correzione e integrazione dei dati caricati dagli OOII su SIGMA GIOVANI.

Quesito 15 - Ritiri e recuperi di importi (SIGMA GIOVANI)

Si evidenzia che, in caso di trasmissione dei ritiri con la struttura dati SD10 disponibile nella nuova versione 2.3 del Protocollo Unico di Colloquio* per la trasmissione dati verso SIGMA_Giovani, il sistema allo stato attuale di implementazione non aggiorna il finanziamento disponibile sui progetti.

Il mancato aggiornamento su SIGMA_Giovani del finanziamento disponibile sui progetti, in alcune circostanze potrebbe comportare l'impossibilità di inserire a sistema sugli stessi progetti ulteriori spese oggetto di regolare rendicontazione.

Si richiede pertanto un chiarimento relativo agli sviluppi del sistema informativo SIGMA_Giovani in tal senso.

*Il Protocollo Unico di Colloquio fa riferimento al documento Excel Ver2.3-SigmaGiovani-ProtocolloUnicoColloquio, fogli SD10 – Ritiri e controlli e SD11 – Recuperi, disponibile nella sezione Documenti/Manuali del sistema SIGMAGIOVANI.

Riscontro al quesito 15

Per le spese rendicontate dall'OI e non ancora certificate dall'Autorità di Certificazione, si rende noto che sarà trasmesso un aggiornamento della procedura pertinente del SiGeCo dell'AdG che descriverà anche le modalità con le quali saranno trattate a sistema le somme oggetto di ritiro e recupero, anche in termini di riallocazione sulle risorse gestite.



Nuova Garanzia Giovani – Asse 1bis

Quesito 16 – Non NEET, SI

Si chiede di conoscere lo stato dell'arte per la gestione dei non NEET di cui all'asse 1 bis (Sistema informativo) e la relativa documentazione.

Riscontro al quesito 16

Occorre innanzitutto ribadire che le risorse dell'Asse 1 bis previste dal piano finanziario del PAR approvato da ANPAL per le Regioni in transizione e le Regioni meno sviluppate, potranno essere destinate al target dei NON NEET ma anche al medesimo target dei NEET dell'Asse 1.

Con riferimento alla puntuale definizione del target dei NON NEET, si ribadisce, inoltre, la piena autonomia degli OOII regionali nell'individuare, in coerenza con la priorità di investimento 8.ii, il target di riferimento degli avvisi sulla base delle esigenze dei territori.

ANPAL sta lavorando alla definizione del flusso procedurale che a sistema consentirà la corretta gestione, profilazione e il trattamento del target dei NON NEET.

La costruzione del flusso procedurale a sistema è funzionale alla corretta classificazione e al corretto trattamento dei dati a sistema.

Nuova Garanzia Giovani – ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE AT A VALERE SUL PON SPAO

Quesito 17 - Decreto per l'assegnazione delle risorse

In data 09 ottobre 2018 ANPAL ha trasmesso il Decreto n. 393 per l'assegnazione delle risorse nell'ambito del PON SPAO, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica a supporto dell'implementazione delle Misure previste dal PON IOG II Fase. Nel decreto si fa riferimento alla formalizzazione per ciascun Organismo Intermedio di un decreto di articolazione delle risorse assegnate. Nonostante diversi solleciti, non sono state rese ancora disponibili le risorse per le attività di assistenza tecnica e si è tuttora in attesa della formalizzazione del previsto Decreto di articolazione. La mancata disponibilità di tali risorse rende impossibile l'attivazione delle procedure per l'acquisizione delle professionalità necessarie all'avvio e alla gestione della seconda fase del Programma.



Inoltre si chiede conferma del tasso di cofinanziamento del PON SPAO, in particolare si chiede se, a seguito della riprogrammazione dello stesso, le percentuali di Sostegno UE e Cofinanziamento nazionale siano cambiate per le singole categorie di regioni. In quest'ultimo caso, si chiede di comunicare la nuova ripartizione, anche al fine di consentire l'iscrizione a bilancio delle somme con i tassi corretti.

Riscontro al quesito 17

ANPAL comunica che sta provvedendo all'articolazione degli specifici Decreti di impegno per ciascun OI delle risorse destinate ad interventi di assistenza tecnica assegnate con D.D. 393/2018. Tali atti indicheranno, per le Regioni interessate, la ripartizione delle risorse destinate al servizio di Assistenza tecnica a valere sulla Convenzione CONSIP, nonché le risorse nella titolarità dei singoli OOII.

Relativamente alle percentuali di cofinanziamento dell'asse 5 del PON SPAO, si rimanda a quanto esplicitato nel paragrafo 3 "Azioni di sistema e ripartizione regionale" del documento "Linee Guida per la raccolta e la trasmissione dei dati di monitoraggio del PON SPAO" inviata a tutti gli OOII del Programma tramite e-mail del 03.12.2018. Nello specifico si ribadisce che *"Gli interventi di assistenza tecnica di Programmi Operativi Nazionali si configurano comunemente come azioni di sistema proprio in considerazione della loro carattere sistemico e degli impatti diretti e indiretti che tali iniziative hanno su tutto il territorio nazionale"*.

Individuando i progetti di assistenza tecnica quali "azioni di sistema", la ripartizione finanziaria per i 3 ambiti territoriali sarà automaticamente assegnata, così come il relativo cofinanziamento nazionale, secondo le percentuali riportate nella tabella sottostante.

Relativamente alle percentuali di cofinanziamento dell'asse 5 del PON SPAO, si riportano nella tabella sottostante le percentuali di cofinanziamento per ciascuna categoria di regione.

<i>Categorie di regione</i>	<i>% distribuzione per categoria di regione (asse 5 PON SPAO)</i>	<i>Cofinanziamento FSE</i>	<i>Cofinanziamento nazionale</i>
<i>LD</i>	90,50%	65,00%	35,00%
<i>TR</i>	3,11%	60,00%	40,00%
<i>MD</i>	6,38%	50,00%	50,00%
<i>Totale</i>	100,00%		

Si specifica che, in analogia ai progetti classificati come "azione di sistema", per le risorse dei progetti a valere sull'asse 5 del PON SPAO è necessario, in fase di caricamento del



finanziamento sul sistema SIGMA_{SPAO}, selezionare la modalità di ripartizione automatica delle risorse (su tutte le categorie di regione come da quote programmate), al fine di garantire un avanzamento finanziario coerente con le caratteristiche del Programma.

Nuova Garanzia Giovani – Chiusura Fase 2

Quesito 18 – Tempi di chiusura attività

Al fine di programmare al meglio le attività, si chiede di conoscere i tempi di chiusura della fase 2, in particolare i tempi entro i quali si può fare ultima presa in carico sulla fase 2.

Riscontro al quesito 18

Con riferimento all'individuazione delle tempistiche connesse alla programmazione, gestione e rendicontazione della Nuova Garanzia Giovani, si rimanda a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della Convenzione sottoscritta dagli OOII per la Fase 2. In particolare:

- Art. 13: l'ANPAL al 31-12-2020 si riserva di verificare l'effettivo impegno e di disimpegnare eventuali importi non impegnati contabilmente.
- Art. 14: la Regione, al fine di evitare il disimpegno delle risorse al 31-12-2023, è tenuta a spendere le quote impegnate entro il 30-06-2023 e rendicontare le stesse entro settembre 2023.
- Art. 15: l'ANPAL si riserva di verificare, attraverso il monitoraggio trimestrale dell'avanzamento della spesa, la possibilità di disimpegnare le risorse in caso di gravi ritardi nell'attuazione degli interventi.

Come per la Fase 1, saranno definiti percorsi di rendicontazione per ciascun OI sulla base dell'importo effettivamente in gestione (nel caso degli OOII regionali, gli importi assegnati al netto degli importi delegati per l'attuazione al Dipartimento per la Gioventù e per il Servizio Civile Nazionale (Misura 6 e 6 bis) e ad ANPAL (Misura 7.2 SELFIEmployment). Coerentemente con quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione l'ultima finestra temporale per la rendicontazione e l'invio in Autorità di Certificazione delle spese è il trimestre al 30 settembre 2023. Gli OOII sono chiamati a pianificare le proprie attività attuative, così da poter far fronte ai target di rendicontazione intermedi e finali di spesa.

ANPAL si riserva di applicare, in relazione ai target trimestrali di rendicontazione della spesa così come determinati, il meccanismo di accelerazione della spesa di cui alla nota ANPAL prot. 12477 del 9.10.2017.



Nuova Garanzia Giovani – Chiusura Fase 1

Quesito 19 – Disponibilità Economiche

Non è ancora chiaro se sia possibile acquisire le economie della vecchia programmazione sulla Nuova Garanzia Giovani e come procedere per integrarle nel PAR.

Si chiede di poter integrare le economie della Fase 1 nel PAR della Fase Garanzia Giovani 2. Inoltre, si chiede conferma del fatto che le economie relative alle singole schede resteranno a disposizione dell'OI.

Riscontro al quesito 19

Con riferimento alla gestione delle economie eventualmente maturate da ciascun OI regionale, l'AdG intende procedere come segue:

- puntuale quantificazione per ciascun OOII delle disponibilità residue o maturate in relazione alle analisi sulla contendibilità condotte l'AdG. A tale riguardo l'AdG:
 - con la collaborazione dell'OI INPS e dell'OI Dipartimento per la Gioventù per il Servizio Civile Nazionale, fornirà agli OOII un chiaro quadro delle spese maturate a valere rispettivamente sulla Misura 9 Bonus Occupazionale e Misura Servizio Civile;
 - procederà alla quantificazione delle quote relative alla contendibilità maturate al 31.12.2018;
- a fronte delle valutazioni fatte sui dati messi a disposizione dell'AdG e sui residui rilevati dalla stessa Regione, l'OI, di concerto con l'AdG, potrà provvedere a:
 - rimodulare la quota appostata nel “vecchio” PAR sulla misura 9 Bonus Occupazione e sulla Misura 6 Servizio Civile in misura pari alle spese effettivamente sostenute rispettivamente dall'OI INPS e dall'OI Dipartimento per il Servizio Civile Nazionale;
 - disimpegnare le risorse sulla Fase 1;
 - rimodulare la Fase 2, facendo confluire i residui nella pianificazione dei “nuovi” PAR.

Tali riprogrammazioni saranno, come da procedura, valutate e oggetto di approvazione da parte dell'AdG.



Nuova Garanzia Giovani – Misura 2C “Assunzione e Formazione”

Quesito 20 – CUP e codice Vademecum

Si chiede di aggiornare le “Linee Guida per la richiesta del CUP” con l’inserimento della misura, nonché il “Vademecum per la gestione degli Stati in Garanzia Giovani”, fornendo il codice della Misura per l’inserimento nel Patto di Attivazione.

Riscontro al quesito 20

Per quanto riguarda le “Linee Guida per la richiesta del CUP” l’AdG sta provvedendo ad aggiornare il foglio “classificazioni misure PON IOG” dell’allegato A “Indicazioni per la richiesta del CUP” integrando con indicazioni non solo relativamente alla misura 2C, ma per tutte le misure della Nuova Garanzia Giovani non presenti nella versione originaria. Il file aggiornato sarà diffuso entro maggio 2019.

Al fine di aggiornare la documentazione tecnica in vigore e assicurare l’allineamento con le nuove misure introdotte, sarà avviata la redazione di un nuovo documento operativo, sintesi dell’originario Vademecum e dei successivi Addendum emanati sulla gestione degli stati in Garanzia Giovani. Il documento sarà rilasciato in occasione della migrazione dei flussi di Garanzia Giovani dall’infrastruttura del MLPS all’infrastruttura cloud di ANPAL, prevista per il mese di maggio 2019.

Contestualmente si sta provvedendo all’aggiornamento degli standard, con riferimento alla creazione dei codici attività da assegnare alle nuove misure.

Quesito 21 – Aiuti di Stato e 2C

Poiché la Misura è soggetta al rispetto delle norme relative agli Aiuti di Stato (Regime di esenzione ex Reg. UE 651/14 o de minimis), si chiede di fornire indicazioni sulla realizzazione della Misura particolarmente in merito alla conciliazione fra il rispetto delle norme in materia di Aiuti di Stato e le Unità di Costi Standard.

Riscontro al quesito 21

La misura 2.C è finalizzata ad adeguare le competenze dei destinatari ai fabbisogni professionali delle imprese attraverso l’inserimento degli stessi in percorsi formativi post



assunzione da attivarsi entro 120 giorni dalla data di avvio del rapporto di lavoro risultante dalla CO di attivazione del rapporto stesso o precedenti l'avvio dell'attività lavorativa purché sia formalizzata l'assunzione. In quest'ultimo caso, prima dell'avvio della misura deve essere formalizzato un progetto formativo correlato ai fabbisogni formativi del destinatario della misura. L'attività formativa deve concludersi entro un anno dall'assunzione.

L'avvio della misura 2.C coincide con il momento della formalizzazione del progetto formativo che avviene prima dell'assunzione del giovane. La misura è diretta, in coerenza con il PON IOG, al giovane NEET e non costituisce in nessun modo una misura a favore delle imprese. Infatti, l'impresa assume il giovane a condizione che quest'ultimo colmi il gap di competenze necessarie per l'avviarlo al lavoro. Pertanto, in assenza della formazione prevista dal piano formativo il giovane non verrebbe assunto dall'impresa. La misura è diretta al giovane per incrementare le sue competenze e non rientra nella formazione continua. Per tali ragioni non si configura un'ipotesi di Aiuti di Stato.

Il riferimento alla normativa sugli Aiuti di stato nella scheda 2.C verrà pertanto eliminato dalla scheda misura.

Il riconoscimento del rimborso della misura è previsto al termine del percorso formativo. ANPAL ha avviato un'interlocuzione con la Commissione UE in tal senso e al termine dell'interlocuzione darà un riscontro agli OOII sull'esito dello stesso e porrà in essere gli atti conseguenti, modificando la scheda Misura 2C.

Nuova Garanzia Giovani – Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”

Quesito 22 – Verifica dello stato di NEET successiva alla presa in carico

Trattandosi di misura remunerata a risultato in cui le attività erogate non sono tracciate, con riferimento alla P20 “Procedure per la verifica dello stato di NEET – ver. 3.1” si chiede di indicare quale data rileva al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di NEET prevista nella sez. 2 “Verifica al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva”.

Riscontro al quesito 22

Le date che rilevano al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di NEET sono quelle in cui viene effettuata la presa in carico e l'avvio della politica attiva. Inoltre, indipendentemente dalla misura che dovrà essere attivata, la “Procedura per la verifica dello stato di NEET – ver. 3.1” alla sez. 2, specifica dettagliatamente che, se sono trascorsi 60 giorni dalla data della presa in carico è necessario verificare nuovamente i requisiti. Nel caso in cui



il giovane abbia già usufruito di una misura, ed in combinazione ad essa ne sarà attivata un'ulteriore, è necessario verificare nuovamente i requisiti se sono trascorsi 60 giorni dalla fine della misura precedente (cfr. riscontro al quesito n. 1).

L'AdG ribadisce le modalità di rendicontazione e di riconoscimento dei costi insite nell'UCS prevista dall'Atto delegato per la misura 3 "Accompagnamento al lavoro" e dettagliato all'interno del Template for submitting data for the consideration of the Commission (Article 14(1) ESF). L'UCS determinata dall'Atto delegato per la misura 3 è riconoscibile "a risultato", a fronte della presentazione della seguente documentazione probante:

- Patto di servizio, firmato dal giovane e dai servizi competenti per la garanzia giovani, e/o presa in carico centralizzata da parte dell'Amministrazione, dai quali evincere la fascia di profilazione del giovane;
- Copia del contratto di lavoro ovvero;
- Copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione attestante l'avvenuta comunicazione dell'attivazione del contratto di lavoro (se prevista).

Quanto sopra esposto non equivale ad affermare che la Misura di Accompagnamento al lavoro possa essere remunerata anche in assenza di attività svolte.

L'inserimento nel patto di servizio della misura 3 dimostra che il servizio competente, in funzione delle caratteristiche e del profilo del giovane, ha ritenuto necessaria la previsione del passaggio ulteriore dell'accompagnamento al lavoro.

Dal punto di vista operativo, sarà compito dell'OI definire le modalità attraverso le quali tenere traccia delle attività svolte a favore del NEET per i futuri dispositivi attuativi. A titolo esemplificativo, può costituire un elemento a dimostrazione del servizio reso nell'ambito della misura 3 la formalizzazione dell'offerta di lavoro.

La data che rileva al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di NEET prevista nella sez. 2 "Verifica al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva" è la data di avvio della prima attività resa nell'ambito della misura 3 o della presa in carico da parte dell'ente accreditato se previsto dai dispositivi regionali.

Quesito 23 – Riconoscibilità costo e combinazione con misura 5

Si chiede se, nel caso in cui venga svolto un tirocinio non finanziato sul Programma Garanzia Giovani presso un'azienda da un giovane sul cui codice fiscale venga successivamente attivata la misura di accompagnamento al lavoro (misura 3) per la medesima azienda, possa



considerarsi ammissibile la remunerazione della scheda 3 a valere sul Programma (posto che di fatto non è avvenuta alcuna misura di accompagnamento al lavoro).

Inoltre si chiede se sia riconoscibile la remunerazione della scheda 3 nelle ipotesi in cui, presso la stessa azienda, risulti attivato un tirocinio formativo non finanziato con fondi pubblici e concluso o interrotto in periodi precedenti al contratto di lavoro interessato dalla misura 3 (per lo stesso soggetto).

Riscontro al quesito 23

Si ritiene inammissibile la spesa consuntivata per i casi in cui la misura di accompagnamento al lavoro (misura 3) si esaurisca nella mera attivazione di una CO da parte dell'operatore, senza alcuna effettiva erogazione dei servizi specialistici di sostegno del giovane previsti nell'ambito della Misura 3 Accompagnamento al Lavoro.

Requisito imprescindibile per il riconoscimento della remunerazione di qualsiasi servizio o misura di politica attiva è che questi siano previsti all'interno del patto di servizio ed erogati. Benché il riconoscimento dell'importo previsto per la misura 3 avvenga a fronte del conseguimento del risultato occupazionale, al rimborso all'operatore, quantificato sulla base della tipologia di contratto di lavoro, è sottesa l'erogazione effettiva del servizio.

Quesito 24 – Tabella importi erogati in base a profiling e tipo di contratto

Si segnala la discrepanza tra la profilazione riportata nelle schede misura e nelle linee guida per la rendicontazione (Bassa/Media/Alta/Molto alta) e la profilazione attuale, prevista cioè dal Decreto del 23 gennaio 2015 n. 10 (Bassa/Media bassa/Media alta/Alta), che essendo ancora vigente è stata presa a riferimento da un OI per gli Avvisi pubblicati.

Riscontro al quesito 24

L'AdG prende atto di quanto segnalato rispetto all'indice di profilazione e conferma che, come si evince dall'art. 3 del decreto n. 10 del 23.1. 2015, per le misure erogate a decorrere dal 1.2.2015, le 4 fasce di svantaggio risultano essere Basso, Medio- Basso, Medio-Alto e Alto.

L'AdG provvederà all'aggiornamento delle schede misura della Fase 2 di Garanzia Giovani e delle Linee Guida per la rendicontazione della spesa e invierà al più presto tutta la documentazione aggiornata agli OOII. Inoltre, è cura dell'AdG inviare una tabella di raccordo tra le fasce ed etichette utilizzate nel corso degli anni di attuazione del Programma, con



l'obiettivo di non generare criticità operative legate alla rendicontazione delle spese a valere sulle Misure.

Quesito 25 – Lavoro in somministrazione

Posto che la nuova scheda della misura 3 prevede tra gli output anche l'attivazione di un rapporto di lavoro in somministrazione, si chiede se nell'ipotesi in cui l'Operatore in qualità di Agenzia di somministrazione assuma il giovane con contratto di somministrazione, considerando che all'agenzia somministrante viene riconosciuto dalla ditta utilizzatrice un compenso, sia riconoscibile in capo al somministrante la premialità di cui alla misura 3.

Riscontro al quesito 25

Come previsto dalle Linee Guida Rendicontazione della Nuova GG e fermo restando il riscontro al quesito 23 la misura 3 è focalizzata sul risultato dell'operazione, pertanto, il pagamento della prestazione effettuata dal soggetto incaricato è sottoposto al raggiungimento e alla verifica del risultato previsto, consistente nella stipula di un contratto di lavoro.

Si precisa che lo stesso operatore può avere il duplice ruolo di:

- **soggetto accreditato per l'erogazione di servizi e misure di politica attiva** (rivolte a un determinato target di persone svantaggiate e operante in nome e per conto della pubblica amministrazione);
- **Agenzia per il Lavoro** operante nel “libero mercato”, quale soggetto autorizzato a erogare attività nell'interesse dell'impresa utilizzatrice.

Proprio in ragione delle due distinte tipologie di attività svolte e in ragione del diverso presupposto giuridico alla base delle due fattispecie di riferimento di cui all'art. 2, co. 1, del d.lgs. n. 276/2003 (“accreditamento” e “autorizzazione”), l'operatore può al contempo essere destinatario della premialità prevista per l'erogazione della misura 3 Accompagnamento al lavoro e del compenso riconosciuto dalla ditta utilizzatrice a fronte dell'attività di somministrazione (gestione del rapporto di lavoro, ivi inclusi i compiti connessi con il ruolo di sostituto di imposta, elaborazione cedolini e gli adempimenti di contribuzione previdenziale).

Quesito 26 – Part Time

Si chiede se sia ammissibile il riconoscimento della misura 3 nelle ipotesi di attivazione di contratti di lavoro part time (percentuale anche di 4 ore settimanali).

Riscontro al quesito 26



L'attivazione di un contratto part time è un risultato ammissibile della misura 3, infatti da scheda il riconoscimento della Scheda Misura 3 "Accompagnamento al lavoro" avviene nel momento in cui c'è l'attivazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione senza specifiche di part time o full time. Ciò che rileva, al fine dell'ammissibilità della spesa è la tipologia di contratto e non anche l'articolazione oraria prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Si ribadisce che il riconoscimento della remunerazione dell'attività di accompagnamento al lavoro si fonda sul raggiungimento del risultato e non rileva il mantenimento del risultato.

Nuova Garanzia Giovani – Misura 5 Tirocini

Quesito 27 – Erogazione indennità attraverso INPS

Le Regioni chiedono di conoscere i tempi e le modalità di rinnovo della Convenzione trilaterale ANPAL - INPS - Regione (OI) per i pagamenti dei Tirocini (mis. 5). Infatti, in merito, da parte di Inps delle indennità di tirocinio, a fronte della convenzione scaduta il mese di novembre 2018, Anpal ha comunicato a tutti gli OI di aver provveduto ad una ulteriore anticipazione di 10 mln e di aver invitato Inps a procedere con i pagamenti (oltre ad avere approvato il testo della nuova Convenzione).

A tutt'oggi, INPS NON sta procedendo con l'erogazione delle indennità autorizzate dall'OI. Si richiedono chiarimenti in merito.

Riscontro al quesito 27

Il testo della Convenzione è in fase di approvazione da parte di INPS. Nell'attesa, INPS ha confermato la possibilità di procedere con la trasmissione dei dati per il pagamento delle indennità relative ai tirocini avviati a partire dal 1 dicembre 2018. Conseguentemente, con mail della Divisione 3 del 01.03.2019 è stata data un'adeguata informativa agli OOII circa la possibilità di trasmettere i dati a INPS per i pagamenti.

Con la medesima comunicazione, l'AdG richiedeva agli OOII di comunicare la ripartizione dell'importo programmato per la Misura 5 - Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica, da destinare all'INPS per l'erogazione dell'indennità. Gli importi comunicati dagli OOII, sono stati trasmessi all'Ente di previdenza e rappresenteranno i limiti massimi di spesa. Si informa inoltre che con decreto di impegno n. 48 dell'8.2.2019, ANPAL ha provveduto a versare a INPS una anticipazione di 10 milioni di euro per il pagamento delle indennità di tirocinio, chiedendo all'Istituto di procedere con i pagamenti.



Pertanto, allo stato attuale, a prescindere dalla stipula della convenzione, il servizio di pagamento dell'indennità è operativo.

Quesito 28 – Indennità attraverso rimborso diretto alle aziende

Se invece di utilizzare l'INPS per il pagamento delle indennità si volesse utilizzare il rimborso diretto alle aziende a fine tirocinio del 50% dell'importo mensilmente pagato al giovane a titolo di indennità, resta il problema del controllo di eventuali importi percepiti dal giovane a titolo di forme di sostegno al reddito.

Si chiede pertanto se sia possibile per la Regione, attraverso eventualmente un accordo con INPS, accedere alle banca dati e verificare prima dell'avvio della misura se il ragazzo è percettore, il periodo e l'importo.

Riscontro al quesito 28

Sarà compito del singolo OI procedere alla formalizzazione di specifica richiesta di autorizzazione verso la sede INPS competente, al fine di accedere ai dati contenuti nella banca dati percettori. ANPAL si rende disponibile, per gli OOII che dovessero farne richiesta, a avallare, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale degli OOII regionali alla consultazione della banca dati percettori per il pieno espletamento delle funzioni di gestione e controllo dell'intervento conferitegli con delega da parte dell'AdG.

Quesito 29 – Rimborso al soggetto promotore

La scheda nazionale prevede: "Remunerazione a costi standard a risultato a favore dell'Ente promotore, a partire dal trentesimo giorno dalla fine del tirocinio secondo la tabella che segue (...profilazione), così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016". Considerata la remunerazione a costi standard a risultato, si chiede se il diritto al rimborso maturerà con la conclusione del tirocinio (data prevista nel progetto) ovvero se sarà rimborsabile anche in caso di interruzione anticipata (ad esempio, come previsto da un OI, rimborso a conclusione del tirocinio ma con almeno metà delle mensilità previste).

Riscontro al quesito 29

In materia di interruzione anticipata del tirocinio, le *"Linee Guida in materia di tirocini approvate mediante Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017"* prevedono che quest'ultimo possa essere interrotto sia da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante, sia dal tirocinante, nel caso di generale impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi del progetto.



Le Linee Guida non entrano nel merito degli aspetti amministrativi ed economici dell'interruzione, demandando nuovamente alle Regioni eventuali limitazioni o vincoli che possono essere definiti all'interno dei singoli dispositivi attuativi Regionali, ossia dalla normativa regionale in vigore, dal PAR e/o dall'Avviso di attuazione.

La scheda di Misura di Garanzia Giovani prevede che all'Ente promotore del tirocinio, al termine del periodo di tirocinio, venga corrisposto il rimborso a costo standard riconosciuto a risultato e dopo il decorso di 30 giorni dal termine dello stesso.

In caso di interruzione anticipata del tirocinio il rimborso al soggetto promotore può pertanto essere riconosciuto, in base a dei criteri oggettivi stabiliti dall'OI nell'ambito dei propri dispositivi di programmazione attuativa, come ad esempio, considerando una specifica percentuale di effettiva realizzazione del percorso.

Quesito 30 – Validazione e certificazione competenze

Nella scheda di misura, uno degli output previsti è l'attestazione/certificazione delle competenze acquisite. Una Regione ha segnalato di applicare il D.Lgs. 13 del 2013 ma è in fase di definizione la sperimentazione sulla validazione dei percorsi di Tirocinio formativo e di conseguenza, allo stato attuale non può rilasciare l'output richiesto. Nelle more della chiusura della fase di sperimentazione l'output finale, si chiede se potrà essere considerata valida anche l'attestazione di conclusione del percorso rilasciata dal Soggetto ospitante.

In caso di riscontro negativo si chiede la possibilità di procedere con la sola validazione delle competenze rilasciata dagli Uffici competenti e non la certificazione delle stesse.

Riscontro al quesito 30

Considerato che l'output richiesto dalla misura 5 rappresenta un elemento innovativo della Fase 2, si rappresenta quanto segue. L'attestazione di conclusione del percorso non può essere considerata equivalente all'attestazione/certificazione della competenza perché la partecipazione al percorso è la condizione minima senza la quale non si consegue la competenza.

Nel rispetto delle Linee guida sui tirocini del 25 maggio 2017 e delle regolamentazioni regionali, può intendersi quale attestazione/certificazione delle competenze uno dei seguenti documenti:

- attestazione, conforme al modello previsto all'allegato 3 dell'art. 11 delle "Linee guida sui tirocini formativi e di orientamento", modello firmato dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante



- documento di validazione;
- certificati di competenza.

Nel caso in cui non maturino le condizioni minime per il rilascio dell'attestazione finale (es. interruzione anticipata del tirocinio, mancato raggiungimento della percentuale minima delle ore di effettiva presenza), la spesa sostenuta o maturata, **nel rispetto delle condizioni previste da scheda misura**, deve essere comunque considerata rendicontabile (sia indennità sia rimborso al soggetto promotore).

Nuova Garanzia Giovani – Misura 6 Servizio Civile

Quesito 31 – Durata minima del servizio civile

Nelle suddette Linee guida non è invece contenuto alcun riferimento sul minimo di giorni di servizio (in precedenza erano 3 mesi) che il destinatario della misura 6 deve portare a termine per il riconoscimento del contributo. Si chiede quindi di chiarire se il vincolo dei 3 mesi è confermato o non è più necessario.

Riscontro al quesito 31

Per quanto riguarda il Servizio Civile Nazionale, in continuità con quanto previsto per la Fase 1 di attuazione del Programma, il primo pagamento dell'assegno al volontario non può avvenire prima che sia compiuto il terzo mese di attività di ciascun operatore volontario. Per quanto riguarda, invece, l'individuazione della durata minima del servizio civile regionale per il riconoscimento del contributo, occorrerà fare riferimento alla legge regionale.

Nuova Garanzia Giovani – Misura 7 Creazione di impresa

Quesito 32 – MISURA 7.1 – Autoimpiego

La formulazione rinnovata della scheda di misura sembra concedere maggiore libertà di azione ai giovani nelle loro scelte imprenditoriali e ai soggetti proponenti nell'impostare il percorso più appropriato di consulenza e supporto, fermo restando che, con l'avviso SELFIEmployment (vigente nella versione 2016), solo ALCUNE forme imprenditoriali. Infatti, la scheda non indica alcuna tipologia di imprese e/o forme di lavoro autonomo sulle quali i soggetti attuatori dovrebbero impostare i servizi formativi e consulenziali da erogare ai



giovani destinatari affinché tali servizi possano essere riconosciuti come ammissibili al finanziamento, né pone alcun vincolo in merito, ma si limita a descrivere le attività e i servizi formativi e di consulenza.

Si chiede conferma di tale interpretazione, sul quale comunque sarebbe necessario un riscontro formale.

Riscontro al quesito 32

Si conferma l'interpretazione fornita.

Si precisa infatti che, nell'ambito della nuova fase di Garanzia Giovani, l'attuazione della misura 7.1 non è riferita solo ad alcune tipologie di impresa o a peculiari forme di lavoro autonomo, fermo restando che, con l'avviso SELFIEmployment, possono essere finanziate solo alcune forme imprenditoriali.

Nuova Garanzia Giovani – Misura a Gestione Nazionale

Quesito 33 – SCN, Selfiemployment, Bonus occupazionale

Si chiede un aggiornamento puntuale sull'avanzamento fisico e finanziario sulle misure a gestione nazionale alle quali gli Organismi Intermedi hanno conferito quota parte delle risorse dei propri piani di attuazione, ossia:

- Servizio civile Nazionale (n. dei destinatari e risorse utilizzate)
- SELFIEmployment
- BONUS occupazionale (Fase 1).

Riscontro al quesito 33

Per le misure richiamate, rispetto alle quali gli OOII Regionali non sono responsabili della spesa in quanto la gestione delle stesse risulta delegata ad altri organismi istituzionali (Dipartimento della Gioventù, ANPAL, INPS), ANPAL fornirà a fronte di specifica richiesta, i dati di avanzamento fisico e finanziario per ogni opportuna valutazione da parte dell'OI.

Quesito 34 – Ulteriori quesiti

- Potrebbe risultare utile prevedere l'istituzione di tavoli tematici dedicati, al fine di favorire un maggiore raccordo e una pronta risoluzione delle questioni di maggiore interesse trasversale.
- Alla luce degli ultimi incontri sul tema, sarebbe utile avere un aggiornamento in merito ai lavori del tavolo sulla privacy GDPR 679/16.



- Alla luce dei recenti sviluppi sull'istituzione del reddito di cittadinanza, sarà utile avviare quanto prima un confronto e avere chiare indicazioni sulla compatibilità e le eventuali limitazioni con le misure di garanzia giovani.

Riscontro al quesito 34

ANPAL accoglie e si fa promotore di tutte le iniziative di raccordo; a tal fine si chiede di formalizzare i temi di maggior interesse trasversale sui quali prevedere l'istituzione di tavoli tematici con gli OOII.

ANPAL sta effettuando degli approfondimenti sulla privacy GDPR 676/16 e presto li condividerà con gli OOII.

Per quanto riguarda la compatibilità tra reddito di cittadinanza e le misure della Garanzia Giovani, sono già in corso approfondimenti per coglierne punti di contatto ed eventuali limitazioni sulla base degli esiti dei quali poter avviare un confronto con gli organismi coinvolti nell'attuazione del PON IOG.